



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati :

Dott. Grazia Lapalorcia      Presidente      Udienza pubblica 12.1.2016

Dott. Antonio Settembre      Consigliere      Sentenza n.59

Dott. Micheli Paolo      Consigliere      Registro generale n. 25815/15

Dott. Paolo Giovanni De Marchi Albengo Consigliere

Dott. Roberto Amatore      Rel.Consigliere

Ha pronunciato la seguente :

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da :

Corbascio Luca, nato a Roma il 20.2.1981 e Lannocca Maurizio, nato a Casarano il 14.6.1977 ;

avverso la sentenza del 11.2.2015 della Corte di Assise di Appello di Torino ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia di Nardo che ha concluso per l'annullamento in ordine alla sussistenza dell'aggravante con rinvio per la rideterminazione della pena e per il rigetto nel resto del ricorso ;

udito per la parte civile l'Avv. Giuseppe Fornari che ha concluso, riportandosi alle conclusioni e alla nota spese e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso e la condanna alle spese legali ;

udito per l'imputato l'Avv. Luigi Chiappero, in sostituzione dell'Avv. Luigi Giulinao, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ovvero, in subordine, associandosi alle conclusioni del PG ;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Torino, ha ritenuto a carico degli imputati esistente l'aggravante di cui all'art. 591, terzo comma, cp e ha confermato nel resto la condanna degli odierni ricorrenti, rideterminando la pena inflitta in anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

La vicenda processuale che ci occupa riguarda gli accadimenti avvenuti in data 11 giugno 2010, allorquando una pattuglia della Polizia stradale era stata inviata lungo la tangenziale nord di Torino ove il personale addetto alla viabilità aveva segnalato la presenza di un pedone lungo il tratto autostradale. Giunti sul posto, gli agenti di p.s. Corbascio Luca e Lannocca

Maurizio appuravano la presenza sulla corsia di emergenza di una donna dai tratti somatici orientali la quale portava con sé un bastone con appesi buste di plastica contenenti lattine e contenitori di plastica. Gli agenti, fallito un tentativo di dialogo in lingua italiana, conducevano la donna presso la vicina area di servizio "Stura sud" e la facevano uscire dall'area di servizio attraverso un cancello che immetteva su una strada che conduceva al quartiere di Torino Falchera. Denunciata la scomparsa della donna da parte del figlio e interessatasi della vicenda anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", solo in data 25 gennaio 2011 veniva ritrovato il cadavere della donna non lontano dalla stazione di servizio.

1.1 Avverso la predetta sentenza ricorrono, per mezzo del loro comune difensore, gli imputati, affidando l'impugnativa a cinque motivi di doglianza.

1.2 Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati deduce, come primo motivo di ricorso, la violazione e l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. b, degli artt. 591 cp, 1 Tulp e 24 l. 121/81, e ciò con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza in capo agli imputati di una posizione di garanzia e, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, il vizio motivazionale sul medesimo punto. Rileva la difesa dei ricorrenti che il reato di abbando di incapaci e minori è reato proprio e che pertanto lo stesso può essere commesso solo da coloro che rivestano una posizione di garanzia e di protezione nei confronti del soggetto passivo, posizione di garanzia da cui derivano per l'appunto precisi obblighi giuridici di custodia e di cura. Rileva sempre la parte ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli obblighi di custodia e di assistenza possono nascere da norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana ; che i giudici di merito avevano errato nella individuazione della fonte di detto obbligo giuridico nelle disposizioni di cui all'art. 1 Tulp e all'art. 24 l. 121/81 ; che tale errore risiedeva nella circostanza che si trattava di obblighi di tale ampiezza e genericità che non potevano far sorgere a carico degli appartenenti alle forze dell'ordine un generale e preventivo obbligo assistenziale in favore della collettività dei cittadini ; che in realtà nel caso di specie l'obbligo di protezione conseguente alla sicurezza stradale era stato correttamente adempiuto dagli odierni imputati che, quali agenti della polizia stradale, avevano provveduto ad allontanare la persona offesa dalla sede autostradale per avviarla, dopo la conduzione della stessa presso una stazione di servizio, in una strada laterale che le consentiva di tornare presso la sua abitazione ; che il predetto obbligo di garanzia non poteva discendere neanche dall'osservanza delle comuni regole del buon senso, come rilevato dai giudici di merito, richiedendosi una fonte formale giuridica per far insorgere nel soggetto attivo del reato in parola l'obbligo di garanzia e di protezione ; che infine era emerso dalla istruttoria giudiziale che gli imputati, prima di lasciare la persona offesa presso la stazione di servizio, avevano preso contatto con la centrale operativa della Polizia di Stato, non ricevendo indicazioni contrarie rispetto alle determinazioni poi assunte sul posto.

1.3 Con il secondo motivo di doglianza si deduce, sempre ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. b ed e, cpp, l'erronea applicazione dell'art. 591 cp, e ciò con particolare riferimento alla



ritenuta sussistenza, sotto il profilo oggettivo, di una condotta tipica di abbandono da cui sia derivato uno stato di pericolo, nonché il vizio motivazionale sul medesimo punto. Rileva la difesa dei ricorrenti che la situazione di pericolo era stata invece fronteggiata dagli imputati tramite la riconduzione della persona offesa fuori della sede autostradale e che non vi era il presupposto applicativo della condotta di abbandono in quanto la Chen si presentava come una persona normale, ben vestita e tranquilla e che peraltro gli imputati l'avevano ricondotta lungo una strada con la quale poteva agevolmente tornare presso la sua abitazione.

1.4 Con il terzo motivo di doglianza si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. b e e, cpp, per l'erronea applicazione dell'art. 591, e ciò con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché per la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Deduce la parte ricorrente che l'elemento soggettivo del reato in parola è costituito dal dolo generico il cui oggetto deve comprendere la comprensione e la volizione della condotta di abbandono del soggetto passivo e della situazione di pericolo in cui versa quest'ultima. Osserva la parte ricorrente che la Corte d'Assise d'Appello, pur motivando in ordine all'asserita sussistenza della situazione di pericolo, aveva tuttavia omissa la necessaria motivazione in ordine al profilo della percezione soggettiva da parte degli imputati della descritta situazione di pericolosità. Rileva la difesa degli imputati che, trattandosi di dolo di pericolo, è necessario che, per l'integrazione dell'elemento cognitivo e di quello volitivo del presupposto soggettivo del reato, l'agente si rappresenti il pericolo concreto e – sulla base di siffatta componente intellettuale – decida di agire ; che pertanto risulta discutibile che il dolo di pericolo possa essere integrato nella forma eventuale, come riscontrato nella motivazione impugnata ; che, in ordine al qui contestato profilo soggettivo del reato, la Corte torinese non aveva tenuto in considerazione che la Chen al momento dell'incontro con il personale dell'autostrada aveva mostrato di voler proseguire il suo cammino verso un punto preciso dell'abitato, e cioè verso la zona periferica di Torino denominata "Falchera" e che gli imputati avevano indirizzato la persona offesa proprio verso quella direzione ; che la sentenza impugnata non aveva neanche considerato che gli odierni ricorrenti avevano anche contattato la Centrale operativa senza ricevere diverse indicazioni rispetto a quelle poi intraprese e che si trattava, il giorno dei fatti, di un pomeriggio di una giornata assolata del mese di giugno.

1.5 Con il quarto motivo di doglianza si deduce la violazione e la erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b e c, degli artt. 40, 41 e 591, terzo comma, cp, anche in relazione agli artt. 192, 2 comma, e 533, comma 1, cpp, e ciò con particolare riferimento alla ritenuta derivazione causale del decesso della Chen alla condotta addebitata agli imputati, nonché, ai sensi della lett. e dell'art. 606, cpp, la contraddittorietà ovvero la illogicità della motivazione. Osserva la parte ricorrente che correttamente il giudice di merito di prima istanza aveva escluso la sussistenza della predetta aggravante in considerazione dell'assenza di una prova certa in ordine all'accertamento della causa prossima dell'evento lesivo. Rileva inoltre la parte ricorrente che il primo giudice aveva escluso l'aggravante in parola sulla base della considerazione della mancanza di prova sulla esistenza di un nesso eziologico tra la situazione

di abbandono e il successivo decesso. Rileva altresì che la sentenza di condanna resa in secondo grado doveva essere resa nella forma cd. rafforzata, con la confutazione specifica delle argomentazioni adottate dal primo giudice e che invece la motivazione impugnata non obbediva alle predette regole. Deduce la parte ricorrente che pertanto la motivazione non era adeguata sia in ordine alla svalutazione degli argomenti assolutori adottati dal primo giudice, come nel caso delle testimonianze che avevano evidenziato la presenza della anziana donna anche nei giorni successivi a quello del suo ritrovamento da parte della polizia, sia in ordine alla valorizzata circostanza della possibile interruzione del nesso causale per cause sopravvenute. Osserva inoltre la parte ricorrente che la riconduzione, sul piano eziologico, della causa del decesso alla contestata condotta di abbandono era avvenuta sulla base di mere congetture che non rivestivano quelle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richieste dalla norma di cui si denuncia la violazione, potendosi perorare ricostruzioni alternative sulla base delle medesime congetture. Rileva in termini conclusivi la parte ricorrente che dovevano considerarsi elementi probatori insuperabili sia la mancanza oggettiva dell'accertamento della causa di morte della persona offesa che la permanenza in vita di quest'ultima almeno per alcuni giorni successivi all'abbandono.

1.6 Con il quinto motivo di doglianza si deduce l'erronea applicazione dell'art. 59, comma 2, e 591, comma 3, cp, e ciò con riferimento all'intervenuta imputazione della morte della persona offesa su basi oggettive e dunque anche il vizio motivazionale sul medesimo punto. Deduce la parte ricorrente che, ai fini della qui contestata imputazione, occorre l'accertamento non solo del nesso causale tra condotta ed evento, ma anche della rimproverabilità soggettiva all'agente, nei termini della colpa, della verifica dell'evento morte. Osserva la parte ricorrente l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al necessario giudizio ex ante di prevedibilità e evitabilità dell'evento da parte degli agenti, sulla base del giudizio cd. di prognosi postuma. Rileva la parte ricorrente che invece la motivazione impugnata si fondava sul diverso principio, ormai superato del "qui in re illicita versatur, respondit etiam pro casu". Osserva la difesa degli imputati che pertanto la motivazione impugnata era incorsa nella evidente violazione dell'art. 59, secondo comma, cp. Rileva infine la parte ricorrente che nessun addebito di colpa era evidenziabile a carico degli imputati che, nel caso di specie, avevano allontanato l'anziana donna dalla sede stradale pericolosa e la avevano avviata su altra strada utile per il suo ritorno a casa.

1.7 Con istanza datata 8 luglio 2015 e depositata il 13 luglio 2015, la parte ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna civile sino alla decisione del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Già il primo motivo di doglianza è in realtà infondato.

2.1.1 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha avuto modo di precisare, in tema di posizioni di garanzia penalmente rilevanti, che la norma dell'art. 591 cod. pen. tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro

determinate situazioni di pericolo. In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale (Sez. 5, n. 290 del 30/11/1993 - dep. 14/01/1994, Balducci, Rv. 196779 ).

2.1.2 Ebbene, osserva la Corte come la dottrina, sul tema della individuazione delle fonti del dovere giuridico di custodia e di cura, abbia assunto posizioni discordanti, e ciò proprio in ragione della diversità di valutazioni in ordine al profilo della custodia e a quello della cura.

2.1.3 Da un lato, è stato autorevolmente affermato che la custodia e la cura debbono fondarsi su uno specifico obbligo giuridico ( non soltanto morale ) che può essere originario o derivativo, in quanto può trovare la sua fonte : a) nella legge ( o atti equivalenti ) extrapenale ( così, per genitori, tutori e maestri ) ; b) nel contratto che fonda pur sempre la sua forza nella legge ai sensi dell'art. 1372 c.c. e che può tipico ( così nei casi degli affidatari dietro contratto d'opera : bambinaia, guida alpina, infermiere, medico et cetera ) o atipico ( così, nel caso di accettazione da parte di un vicino di casa di occuparsi momentaneamente di una persona anziana non autosufficiente a lui affidata ).

2.1.4 Dall'altro, è stato altresì precisato in dottrina che il legislatore individua il presupposto della condotta tipica del reato in esame nell'esistenza di una posizione di garanzia che si articola a sua volta in un dovere di cura o in un rapporto di custodia. Dunque, sia il rapporto di custodia che quello di cura derivano da un obbligo giuridico, cioè imposto dalla legge ovvero da una convenzione privata, con la precisazione tuttavia che, mentre per la custodia si ha riguardo al dovere anche temporaneo esistente al momento dell'abbandono, per la cura è richiesto un preesistente dovere di assistenza, rilevante anche ove, in concreto, non abbia trovato attuazione.

2.1.5 Altri autori non ritengono invece necessario che la relazione di cura e di custodia nasca da un obbligo giuridico di carattere formale, poiché si parla in tal caso di "obblighi di fatto" o di "stato di fatto creato dal soggetto attivo" o una "negotiorum gestio".

2.1.6 Ciò detto, osserva la Corte che, in base al tenore letterale dell'art. 591, 1 comma cp, se la relazione di cura può scaturire solo da un dovere giuridico ( detto altrimenti, il soggetto attivo "deve" avere cura del soggetto passivo ), la relazione di custodia può invece sorgere anche da una situazione di fatto ( qui il soggetto attivo "ha" la custodia del soggetto passivo ). Mentre la relazione di cura è una relazione necessariamente giuridica che deve scaturire da una valida fonte giuridica formale ( legge o contratto ) precedente all'espletamento della prestazione di assistenza, quella di custodia è una relazione anche di fatto purché sia attuale e

effettivamente sussistente al momento dell'abbandono, senza che rilevi la fonte dalla quale essa è sorta.

Del resto, anche semanticamente occorre puntualizzare che con il termine "custodia" - riferibile prevalentemente a soggetti minori d'età ovvero agli anziani non autosufficienti - si deve intendere una sorveglianza diretta ed immediata, mentre la nozione di "cura" si riferisce invece a soggetti adulti di regola capaci di provvedere a loro stessi ma che versano in concreto, per ragioni contingenti, in situazioni di debolezza o di pericolo ( ad esempio un alpinista inesperto affidato alla cura di una guida alpina ) e che pertanto necessitano di prestazioni e di cautele protettive.

Deve pertanto ritenersi che la relazione di custodia potrà sorgere non solo per l'adempimento di un obbligo giuridico formale, ma anche per spontanea assunzione da parte del soggetto agente o per effetto di una mera situazione di fatto tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di controllo e di disponibilità del soggetto attivo.

Peraltro, accedendo ad una esegesi sistematica delle norme in esame, può anche ritenersi che il soggetto attivo del delitto di abbandono ex art. 591 cp possa essere accostato al soggetto attivo dei reati omissivi impropri di cui al secondo comma dell'art. 40 cp, con la possibilità di richiamare anche qui quella interpretazione giurisprudenziale sulla nozione di "posizione di garanzia" formatasi negli ultimi anni e che individua tra le fonti della detta posizione anche il cd. "contatto sociale" ( Cass., Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 25527, Conzatti ; Cass., Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50606, Manca ).

2.2 Ciò posto, osserva la Corte come in realtà gli odierni imputati, avendo preso in custodia, sebbene temporaneamente, la persona offesa, avevano assunto, e ciò anche in ragione dei compiti istituzionali per i quali erano stati chiamati - quali agenti della polizia stradale - per superare la situazione di pericolosità determinata dalla presenza della anziana donna sulla carreggiata stradale, una posizione di garanzia e di protezione nei confronti della persona offesa che, all'evidenza disorientata e in stato di difficoltà determinato dalla mancata conoscenza della lingua italiana e dall'età avanzata, non poteva essere abbandonata sola a sé stessa in una situazione ambientale di sicuro pericolo, così come determinato dalla lontananza dall'abitato cittadino, da un intricato reticolo stradale e dall'assenza di possibili ausili per la riconduzione della donna presso la sua abitazione.

2.2.1 Ne discende che l'obbligo di garanzia non deve ritenersi discendere, nel caso di specie, dalle richiamate norme generali individuate dai giudici del merito in relazione all'art. 1 del Tulp e all'art. 24 della l. 121/81, quanto piuttosto dalla circostanza fattuale del contatto tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo dell'obbligo di custodia la cui cogenza nella specie è disceso dall'aver gli agenti di polizia preso nella loro materiale disponibilità il soggetto passivo in un evidente stato di bisogno e di necessità di protezione. Certo è che, nella fattispecie concreta in esame, la predetta posizione di garanzia - discendente, come detto, dall'instaurazione del rapporto di custodia fattualmente sorto tra i soggetti agenti e la vittima del reato - si atteggia in modo peculiare anche in ragione del ruolo ricoperto dai ricorrenti che,



quali agenti di polizia, rivestivano una posizione di maggior protezione e garanzia rispetto alla posizione gravante sul comune cittadino, e ciò non tanto in ragione delle norme sopra richiamate - che costituiscono invero regole generali delineanti i compiti istituzionali ricoperti dagli appartenenti alla polizia di stato - quanto piuttosto in ragione del ruolo protettivo che essi rivestono allorché si imbattono in soggetti all'evidenza incapaci di badare a loro stessi ed in stato di oggettivo pericolo.

2.2.2 Nel caso di specie, i ricorrenti avevano materialmente preso in custodia la Chen che, per le ragioni che si approfondiranno nel proseguo della motivazione, si trovava in una condizione di evidente incapacità e di oggettivo pericolo, di talché gli imputati, instauratosi la predetta relazione di custodia, avrebbero dovuto mantenere la detta relazione sino al punto di procurare il superamento delle cause di oggettiva pericolosità in cui si trovava la cittadina cinese attraverso la sua riconduzione all'abitazione familiare ovvero, nella impossibilità di ciò, attraverso la riconduzione della stessa in Questura per la sua identificazione ovvero attraverso il suo affidamento ad un rete di protezione pubblica.

2.2.3 Ne discende il rigetto del primo motivo di ricorso, affermandosi peraltro il principio secondo cui la relazione di custodia ex art. 591 cp potrà sorgere, non solo per l'adempimento di un obbligo giuridico formale, ma anche per spontanea assunzione da parte del soggetto agente o per effetto di una mera situazione di fatto tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di controllo e di disponibilità del soggetto attivo.

3. Anche il secondo motivo di doglianza è infondato.

3.1 Sul punto, occorre ricordare che nel reato di abbandono di persona minore o incapace ex art. 591 cod. pen., l'elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona ( Cass. Sez. 5, n. 10126 del 21/09/1995 ). La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo anche di precisare che sussiste il reato di cui all'art. 591 del codice penale ove gli incapaci di cui l'imputato abbia la custodia, o di cui debba avere cura, siano lasciati in balia di se stessi o di personale inidoneo ( Cass., Sez. 5, n. 3905 del 22/11/1989 - dep. 20/03/1990, BRUNI, Rv. 183774 ).

3.2 Ciò posto, osserva la Corte come nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata non sia rintracciabile né la denunciata violazione di legge in relazione all'art. 591 cp e alla descrizione dell'elemento materiale del reato contestato né tanto meno il lamentato vizio motivazionale. Sotto il primo profilo, occorre ricordare che il provvedimento impugnato ha ricondotto la fattispecie concreta nell'alveo applicativo della norma incriminatrice in esame, ben evidenziando, per quanto concerne l'elemento materiale del reato, che gli imputati avevano lasciato l'anziana donna - che si presentava come disorientata e nella evidente condizione di incapacità di far rientro nella sua abitazione - in una situazione di oggettiva pericolosità, rappresentata dallo stato dei luoghi descritti come una campagna lontana dall'abitato cittadino ed attraversata da un reticolo di strade pericolose per un percorso pedonale ( anche l'elaborato peritale descrittivo dello stato dei luoghi ed acquisito nei giudizi di

merito ben evidenzia questa condizione di indubbia ed insuperabile pericolosità per un soggetto nelle condizioni della Chen).

3.2.1 Ne discende che alcun dubbio può ancora residuare sulla riconduzione della condotta descritta nelle sentenze di merito nel paradigma dell'elemento materiale del reato punito dall'art. 591 cp, elemento che è rintracciabile, per quanto già sopra osservato, in qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona.

3.2.2 Né è rintracciabile il denunciato vizio motivazionale atteso che non è affatto illogica o contraddittoria la motivazione del giudice del merito che ha ritenuto sussistente la condotta antiggiuridica qui contestata nel comportamento degli agenti che si sono limitati a trasportare l'anziana donna al di fuori della sede stradale, lasciandola tuttavia nella condizione di pericolo sopra descritta. Deve ribadirsi quanto già sopra osservato in relazione alla posizione di garanzia gravante sui soggetti agenti nel caso di specie, atteso che non è giuridicamente e logicamente accettabile ritenere che l'obbligo di garanzia dei ricorrenti si esaurisse nel prelevare la Chen dalla sede stradale e nell'avviarla nella campagna circostante, come a ritenere che i poliziotti intervenuti, quali appartenenti ad una volante di polizia stradale, esaurissero il loro compito, nelle condizioni sopra descritte, solo assicurando la sicurezza della circolazione stradale.

4. Ma anche il terzo motivo di doglianza non è meritevole di accoglimento.

4.1 Sul punto, occorre ricordare che il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo ( Cass., Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012 - dep. 08/03/2013, T. e altro, Rv. 255173 ; Cass., Sez. 5, n. 8180 del 05/04/1974 - dep. 12/11/1974, GIANNINI, Rv. 128371). Peraltro, va anche precisato che - ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori - rileva esclusivamente la volontà dell'abbandono, sicché il dolo non è escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore o l'incapace in grado di badare a se stesso ( Cass., Sez. 5, n. 9276 del 08/01/2009 - dep. 02/03/2009, Seferovic, Rv. 243159 ).

4.2 Anche qui non è rintracciabile né la denunciata violazione di legge né il vizio motivazionale.

4.3 Sotto il primo profilo, la Corte impugnata ha dato correttamente conto sia della coscienza degli imputati in ordine alla situazione di concreto pericolo in cui si trovava l'anziana donna al momento del suo abbandono, coscienza evincibile sul piano indiziario dalla situazione dello stato dei luoghi sopra descritta nonché dalle condizioni di incapacità della Chen evincibili dal suo disorientamento ( raccontato anche dai testi escussi nel corso del giudizio di merito ) e dalle condizioni di soggetto dunque non grado di far rientro nel centro abitato autonomamente,

sia della volontà di lasciare, nonostante questo quadro cognitivo, la donna abbandonata a sé stessa in quelle condizioni.

4.4 Ma non è condivisibile neanche il lamentato vizio di motivazione.

Sul punto, è necessario premettere che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e, cpp non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti ( Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010 ).

4.5 Ciò posto, osserva la Corte come, in relazione al contenuto della doglianza, la parte ricorrente intenda invero sollecitare, tramite l'allegato vizio motivazionale, una rivisitazione contenutistica degli elementi probatori già scrutinati dalle Corti di merito, operazione che è inammissibile in questa sede di legittimità. Peraltro, va anche aggiunto che, in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il provvedimento impugnato non può essere in alcun modo censurato sotto il profilo argomentativo, essendo lo stesso scevro da aporie e contraddizioni logiche, e ciò per le ragioni già sopra esaminate in merito alla lamentata violazione di legge sul profilo soggettivo del reato contestato e che qui si richiamano.

5. Il quarto motivo di doglianza non è fondato.

5.1 Osserva la Corte come non è rintracciabile nel caso di specie la denunciata violazione di legge in relazione alle regole che governano il rapporto di causalità tra la condotta di abbandono e la morte della vittima del reato previsto dall'art. 591 cp. In realtà, la condotta di abbandono si pone, nella struttura del reato in esame, come semplice concausa rispetto alle condizioni patologiche del soggetto incapace, di talché, per spezzare la catena causale che lega gli eventi sopra descritti, occorre l'intervento, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 cp, di una causa sopravvenuta di per sé sola sufficiente a determinare l'evento.

5.1.2 Ebbene, ritiene la Corte che il giudice impugnato ha fatto buon governo delle predette regole giuridiche, accertando correttamente l'esistenza del nesso causale tra l'evento morte e la condotta di abbandono. Ed invero, la Corte di merito ha evidenziato, nel tessuto argomentativo del suo provvedimento, che, al di là dell'accertamento dell'effettiva causa del decesso della vittima del reato, la circostanza del rinvenimento del cadavere a poca distanza dai luoghi ove l'anziana donna era stata abbandonata dai poliziotti evidenzia una prossimità anche temporale tra la condotta ascrivibile agli imputati e l'evento morte poi verificatosi, escludendosi, sotto il profilo logico, il possibile intervento di una causa sopravvenuta che avesse determinato di per sé la morte della vittima del reato in esame. Peraltro, la Corte d'Assise d'appello chiarisce anche che le condizioni di ritrovamento del cadavere, che è stato rintracciato tra rovi ed avvolto in un groviglio di fili, lasciano pensare ad una caduta accidentale intervenuta subito dopo l'abbandono, caduta determinata evidentemente dal disorientamento ambientale in cui si trovava la vittima del reato per le sopra descritte condizioni di età e di oggettiva difficoltà, e ciò anche in ragione della non conoscenza dei luoghi e dalla mancata padronanza della lingua italiana. Sul punto, è il caso ancora una volta di sottolineare che anche una eventuale condizioni patologica della Chen ovvero un'azione lesiva autoindotta ( come una caduta accidentale ) non sono idonei a recidere il nesso di derivazione causale, ponendosi questi eventi come concausa della morte determinata eziologicamente dalla condotta di abbandono punita ai sensi dell'art. 591 cp.

5.2 Per quanto detto, anche la ulteriore censura sollevata, sotto il profilo del vizio di motivazione, per la ritenuta insussistenza di una motivazione rafforzata, resa necessaria dall'esclusione, in primo grado, dell'aggravante in parola, non coglie nel segno.

5.2.1 Sul punto, è necessario ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi la sentenza di primo grado, specialmente nel caso in cui affermi per la prima volta una responsabilità negata dal Giudice precedente, si caratterizza per un obbligo peculiare, che si aggiunge a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, evincibile dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) (si è in proposito parlato invero anche di "obbligo rafforzato": Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleks, Rv. 241169). Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il Giudice d'appello deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza ( Cass., Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005,

Mannino, Rv. 231679): non è pertanto sufficiente che la motivazione d'appello sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, supportando in tale usualmente sufficiente modo un apprezzamento di merito proprio del grado. Ed invero, tale principio rileva in special modo nel caso di decisione di prima condanna in grado di appello ( per il caso di assoluzione in appello, cfr. Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Ricotta, Rv. 258005; più in generale, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 ).

5.2.2 Ciò posto, va detto che la sentenza impugnata obbedisce, anche in questo caso, alle sopra richiamate regole di completezza della motivazione, avendo invero specificatamente confutato le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per ritenere insussistente l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 591 cp. In realtà, la Corte di merito ha evidenziato, oltre alle ragioni sopra evidenziate, anche la non attendibilità dei testi escussi ( Quaià Fair, Adriani, Vogliotti e De Vivo ) in ordine all'avvistamento della Chen nei giorni successivi all'11 giugno, vanificando così quelle argomentazioni che volevano giustificare la presenza della Chen sui luoghi sopra descritti per diversi giorni dopo l'abbandono con la conseguente interruzione del nesso causale.

6. Non è infine accoglibile neanche l'ulteriore doglianza in merito all'erronea applicazione dell'art. 59, comma 2, in relazione alla contestata aggravante di cui al terzo comma dell'art. 591 cp, atteso che la rimproverabilità soggettiva della verifica dell'evento morte, sul piano della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, è stata adeguatamente motivata sia con il richiamo agli esiti del procedimento disciplinare cui gli imputati erano stati comunque sottoposti, sia con la motivazione complessivamente resa dalla Corte di merito in relazione ai profili di inadeguatezza del comportamento dei ricorrenti di fronte ad una situazione di oggettiva pericolosità i cui esiti, per la incolumità della donna, erano facilmente prevedibili in ragione delle condizioni di evidente incapacità in cui si trovava la vittima del reato.

7. Il rigetto del ricorso assorbe anche l'esame della domanda di sospensione avanzata ai sensi dell'art. 612 cpp.

8. In base al principio della soccombenza, gli imputati devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.



#### P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla refusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12.1.2016

Il Consigliere estensore

Roberto Amatore



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

